



Decreto „Rilancio“

(Decreto Legge Nr. 34 del 19.05.2020)

Riassunto:

Con il **decreto legge 19 maggio 2020 n. 34**, il governo ha adottato nuove e modificate disposizioni a sostegno delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti **nell'attuale periodo di crisi causata dall'epidemia Covid-19**. Di seguito sono riportate le disposizioni dettagliate relative ai rapporti di lavoro.

Nel dettaglio:

1. CIGO, FIS (fondo integrazione salariale) – fondo di solidarietà FSBA (cassa integrazione artigiano)

Estensione del periodo	<p>Secondo il decreto "Cura Italia", la cassa integrazione poteva essere utilizzata per un periodo massimo di 9 settimane nel periodo 23.02.2020 - 31.08.2020.</p> <p>Ora la durata è stata estesa ad altre 5 settimane, vale a dire sino al 31.08.2020; le imprese che hanno utilizzato la cassa integrazione, FIS o FSBA per le 9 settimane inizialmente fissate, possono richiedere un altro periodo di cassa integrazione per altre 5 settimane in totale.</p> <p>Inoltre, per il periodo 01.09.2020 - 31.10.2020, le aziende che in precedenza hanno utilizzato tutte le 14 settimane previste potranno beneficiare di ulteriori 4 settimane di cassa integrazione. Le eccezioni a questa regola sono le imprese che operano nel settore del turismo, delle fiere e dei congressi, dei parchi di divertimento e dei cinema: Per queste imprese le 4 settimane aggiuntive possono essere utilizzate anche prima del periodo 01.09.2020 - 31.10.2020 (possono quindi essere utilizzate ininterrottamente un totale di 18 settimane).</p>
Quali dipendenti?	<p>Tutti i dipendenti che erano assunti al 25.03.2020, ad eccezione dei dirigenti.</p>
Procedura di richiesta	<p>Per avere diritto alla cassa integrazione, deve essere inviata una comunicazione ai sindacati con indicazione della durata e del numero dei dipendenti. Sulla base di questa comunicazione, i sindacati possono richiedere, anche per via telematica, un esame congiunto.</p> <p>Dopo aver elaborato le buste paga, la richiesta di pagamento della cassa integrazione viene presentata all'INPS, indicando le ore effettivamente utilizzate ed i dipendenti interessati. La richiesta deve essere presentata entro 1 mese (e non più entro 4 mesi) dall'inizio della cassa integrazione. La domanda sarà inviata tramite il nostro ufficio a tempo debito, come prima.</p>



2. CIG in deroga

Estensione del periodo	<p>Anche la CIG in deroga poteva essere utilizzata per una durata massima di 9 settimane nel periodo 23.02.2020 - 31.08.2020.</p> <p>Ora la durata è stata estesa ad altre 5 settimane. Tuttavia, le aziende possono richiedere ulteriori 5 settimane solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'Inps per il primo periodo di 9 settimane. Poiché finora non è stata rilasciata alcuna autorizzazione, le aziende non possono attualmente utilizzare queste 5 settimane ulteriori.</p> <p>Anche in questo caso, per il periodo 01.09.2020 - 31.10.2020, sono previste altre 4 settimane di cassa integrazione per le aziende che hanno già utilizzato tutte le 14 settimane previste. Un'eccezione a questa regola è prevista per le imprese che operano nel settore del turismo, delle fiere e dei congressi, dei parchi di divertimento e dei cinema: Per queste imprese le 4 settimane aggiuntive possono essere utilizzate anche prima del periodo 01.09.2020 - 31.10.2020 (possono quindi essere utilizzate ininterrottamente un totale di 18 settimane).</p>
Quali dipendenti?	<p>Tutti i dipendenti che erano assunti al 25.03.2020, ad eccezione dei dirigenti.</p>
Modalità di richiesta	<p>Per poter usufruire della cassa integrazione per l'ulteriore periodo di 5 settimane, l'azienda deve presentare la richiesta all'INPS a partire dal 18.06.2020. Dopo questa data, la richiesta deve sempre essere presentata entro 1 mese dall'inizio della cassa integrazione. La domanda sarà inviata, come detto dinanzi, a tempo debito tramite il nostro ufficio.</p>
Pagamento diretto INPS	<p>Per la CIG in deroga non è possibile per la società anticipare il pagamento. Pertanto, la richiesta di pagamento diretto deve essere presentata direttamente all'INPS. Al fine di accelerare tali pagamenti, le nuove disposizioni del decreto consentono al datore di lavoro di richiedere il pagamento all'INPS entro 15 giorni dall'inizio della cassa integrazione. L'INPS deve versare il 40% degli importi richiesti entro 15 giorni dalla richiesta. Sulla base dei dati definitivi inviati all'INPS entro 30 giorni, l'INPS pagherà il saldo. Le modalità di presentazione di tali richieste devono ancora essere chiarite dall'INPS.</p>

3. Altre disposizioni nuove e modificate

a) Divieto di licenziamento	<p>Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, già previsto nel periodo 17.03.2020 - 16.05.2020, è stato ora prorogato sino al 17.08.2020.</p>
b) Aumento permessi legge 104/1992	<p>I permessi particolari per familiari bisognosi di assistenza sono aumentati di ulteriori 12 giorni per i mesi di maggio e giugno 2020, ovvero i dipendenti che attualmente si avvalgono di tali permessi potranno aumentarli per un totale di 18 giorni per i suddetti mesi.</p>
c) Contratti a tempo determinato	<p>È ora possibile prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato sino al 30.08.2020 (cioè il reimpiego con un contratto a tempo determinato di un dipendente precedentemente assunto con un contratto a tempo determinato), senza dover soddisfare le condizioni della legge 81/2015. Ciò significa che i contratti a tempo determinato possono essere prorogati o rinnovati anche oltre i 12 mesi senza indicare un motivo.</p>



d) Smart working - lavoro agile	<p>Il lavoro da casa può essere attuato per tutti i dipendenti anche senza un accordo individuale, sino al 31.12.2020. L'azienda deve comunicare i dipendenti che lavorano da casa al Ministero del Lavoro attraverso una procedura telematica.</p> <p>I dipendenti con figli di età inferiore ai 14 anni e ove l'altro genitore non è a casa possono richiedere la modalità di lavoro agile ed il datore di lavoro non può rifiutarsi.</p>
e) Congedo parentale straordinario	<p>Il congedo parentale straordinario che i genitori con figli di età inferiore ai 12 anni o con figli disabili possono usufruire è stato aumentato da 15 a 30 giorni. Il congedo parentale straordinario può essere richiesto sino al 31.07.2020 ed è retribuito al 50% dello stipendio.</p> <p>In alternativa al congedo parentale straordinario sopra descritto, è comunque possibile richiedere un bonus per l'utilizzo di una babysitter tramite il cosiddetto libretto famiglia. L'importo del bonus è stato aumentato fino ad un massimo di € 1.200,00.</p> <p>I genitori con figli di età inferiore ai 16 anni possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita per tutto il periodo in cui le scuole e gli asili restano chiusi.</p>
f) Premio Colf-Badanti	<p>I lavoratori domestici (Colf / badanti) che alla data del 23.02.2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che non vivono con il datore di lavoro, hanno diritto ad un indennizzo di € 500,00 ciascuno per i mesi di aprile e maggio, che sarà corrisposto dall'INPS.</p>
g) Differimento versamenti	<p>Il differimento degli obblighi di versamento sino al 31.05.2020 delle imposte, dei contributi e dei premi INAIL, è stato ora modificato dal 30.06.2020 al 16.09.2020, vale a dire che le imprese che si sono avvalse di tale differimento devono effettuare i pagamenti con il 16.09.2020 una volta sola o in 4 rate mensili.</p>
h) Sospensione obbligo di assunzione invalidi	<p>Il periodo di esenzione dall'obbligo di assunzione di persone disabili è stato esteso di altri 2 mesi, ovvero sino al 16.07.2020.</p>

Per ulteriori chiarimenti restiamo a disposizione.

Bolzano/Brunico, maggio 2020

Cordiali saluti

dott. Günther Sachsalber / dott. Philip Girardi / dott.ssa. Judith Huber